



ALLEGATO A

**CONTRATTO INERENTE IL GRUPPO APPARTAMENTO DI TIPO A) PER
PERSONE DISABILI SITO IN DOMODOSSOLA, VIA MIZZOCOLA 34**

Tra

- l'A.S.L. V.C.O. (di seguito denominata semplicemente A.S.L.), con sede ad Omegna in via Mazzini 117 n° codice fiscale 00634880033, legalmente rappresentata, per il presente atto, dal Direttore del Distretto dr. Romano Ferrari, su delega del Direttore Generale dr. Giovanni Caruso;
- con, per quanto di competenza, l'Ente Gestore dei Servizi Sociali C.I.S.S. – Zona Ossola (di seguito denominato semplicemente E. G.) con sede a Domodossola, in via Mizzoccola 28, n° codice fiscale 01606830030 legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. Mario Allegri;

e

- la Coop. Soc. Anteo, con sede legale in Biella, via Felice Piacenza 11, P.IVA/codice fiscale n° 01758780025 legalmente rappresentato da dr.ssa Mariarosa Malavolta, vice-presidente pro-tempore;

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono state definiti i requisiti e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- i presidi socio-sanitari Gruppi Appartamento di tipo A) per disabili, ubicato in Domodossola, via Mizzoccola 34 (VB), sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 614 del 19.05.2015, adottata dal Presidente della Commissione di Vigilanza sui Presidi Socio Assistenziali sono autorizzati al funzionamento:
 - o per n° 6 posti /posti letto per ciascun Gruppo Appartamento (per un totale di 12 posti) con i requisiti del regime definitivo per soggetti disabili;
- i predetti presidi socio-sanitari sono stati accreditati, per i posti letto di tipologia sopra specificati, con Determinazione Dirigenziale n. 617 del 19.05.2015, adottata dal Presidente della Commissione di Vigilanza sui Presidi Socio Assistenziali;
- l'A.S.L. intende avvalersi dei presidi socio-sanitari sopra individuati per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Tutto ciò premesso:

DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25 -12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto

1. L' A.S.L. e l'E.G si avvalgono dei presidi socio-sanitari Gruppi Appartamento di tipo A) per disabili "Casa del Sole", con sede in Domodossola (VB), nel prosieguo semplicemente indicati come Presidi, per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna/residenziale socio/sanitaria - sanitaria integrata a favore della seguente tipologia di utenza:

- o n° 12 disabili con le caratteristiche individuate dalla D.G.R. 22.12.1997 n. 230-23699 per il Gruppo Appartamento di tipo A);

2. I Presidi garantiscono le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore dei presidi, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. I Presidi s'impegnano a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, i Presidi s'impegnano a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. I Presidi s'impegnano al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste dell'ASL VCO e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo

4. I Presidi si impegnano inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabi-

DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

le inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL e l'E.G. possono accedere ai locali delle strutture ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che le strutture sono tenute a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alle strutture, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e l'E.G. possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui hanno sede i Presidi.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. La competenza ai fini della valutazione multidimensionale dei soggetti richiedenti l'inserimento è assegnata all'Unità di Valutazione Multidisciplinare istituita presso l'ASL VCO

2. L'U.M.V.D. dovrà predisporre, per ogni persona da inserire nelle strutture, l'istruttoria e svolgere gli adempimenti necessari ad accertare i requisiti per poter fruire dell'inserimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'U.M.V.D. in sede di valutazione stabilirà il grado di intensità nell'intervento necessario per ogni singolo utente e per una eventuale temporanea rimodulazione conseguente della retta con riferimento ai modelli incrementali come definiti dalla D.G.R. 51/2003L'U.M.V.D.

3. L'inserimento dell'ospite avverrà mediante comunicazione scritta del Distretto di residenza con l'indicazione della data di avvio del progetto, della sua durata e della relativa retta giornaliera

4. I Presidi si impegnano a mantenere aggiornata la documentazione relativa ai requisiti posseduti dagli assistiti al fine di permettere all'ASL VCO gli accertamenti e le verifiche necessarie, nonché a comunicare le eventuali dimissioni, anche temporanee, ed i decessi.

5. Qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito debba essere ricoverato presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura sarà compito dei Presidi contattare il medico curante o, in caso di urgenza, contattare il Preside ospedaliero. Del ricovero i Presidi daranno comunicazione tempestiva all' A.S.L. competente.

DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota assistenziale a carico dell'utente/Comune/Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL., Comuni), è determinata €. 92,18 (novantadue/18) giornaliero/pro-capite ripartita nel modo seguente:

- quota sanitaria pari ad €. 55,31 (cinquantacinque/31)
- quota assistenziale pari ad €. 36,87 (trentasei/87)

2. Il pagamento degli importi mensili dovuti viene effettuato dall'ASL dietro invio, da parte del soggetto gestore dei Presidi di apposita richiesta di pagamento corredata da idonea e dettagliata documentazione giustificativa dell'attività svolta nel mese di riferimento, indicando, in particolare, l'elenco degli ospiti con le relative giornate di presenza.

La quota sanitaria sarà riconosciuta soltanto per i periodi di effettiva presenza.

3. I valori tariffari sopraindicati, se non diversamente disposto dalla Regione, sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo

4. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte dei Presidi sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando al precedente punto 4.

5. E' fatta salva la facoltà dell'A.SL VCO (e nei casi previsti dall'E.G.) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. I Presidi si impegnano a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL e dell'E.G. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

2. I Presidi si impegnano a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale

3. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'ASL e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'ASL e l'E.G., attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano

DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento i Presidi devono provvedere all'aggiornamento del fascicolo sanitario e sociale.

4. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL e l'E.G., attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante dei Presidi o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile dei Presidi o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

5. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, i Presidi dovranno darne immediata comunicazione all'ASL VCO e più in particolare :

- o a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'ASL e, per i casi previsti, all'E.G. La stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'ASL ed al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno dei Presidi o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico dei Presidi.

8. L' A.S.L. si impegna a fornire direttamente i presidi sanitari, con particolare riguardo ai prodotti di cui all'allegato 2 del vigente nomenclatore Tariffario degli ausili e delle protesi. L'Azienda si impegna altresì a fornire, attraverso la S.C. Farmacia Ospedaliera, i prodotti farmaceutici inseriti nel prontuario terapeutico approvato con delibera del Commissario n. 966 del 30/12/1999 e s.m.i. .

Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'ASL territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'ASL VCO, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'ASL a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

9. Il regolamento dei Presidi definiscono la retta giornaliera a carico del soggetto disabile nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore al 100% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine i Presidi sono tenuti al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

3. L'ASL s'impegna a definire con i Presidi il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n° 25-12129/2009

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'ASL e l'E.G., accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL VCO, in qualità di contraente la presente contratto, potrà proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo delle parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Il predetto Collegio sarà composto da un rappresentante della ASL VCO, da un rappresentante dei Presidi e da un membro, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti o, in caso di dissenso, nominato dal Presidente del Tribunale stesso.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01.08.2015 al 31.12.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 3 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11 Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, esente dall'applicazione del bollo ai sensi p. 16 della Tab. B) allegata a DPR 642/72, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrata solo in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Domodossola li _____

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEI
PRESIDI**

**PER IL DIRETTORE GENERALE
DELL'A.S.L. V.C.O.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI
DOMODOSSOLA**

**PER IL SOGGETTO GESTORE DEL-
LE FUNZIONI SOCIO-
ASSISTENZIALI**

